

L'interculturalismo nel diritto costituzionale: una storia di parole

di Cinzia Piciocchi

Abstract: Words are important: the constitutional role of interculturalism – This paper focuses on the definitions multiculturalism and interculturalism at constitutional level and on the differences between the two concepts. In particular, it takes into consideration the “rise and fall” of multiculturalism and the need for new definitions, to provide an understanding of the relation between cultural pluralism and legal systems. Finally, it takes into consideration the concept of accommodation and some cases concerning the wearing of Kirpan, which occurred in Italy and in Canada.

Keywords: Constitutional Law; Multiculturalism; Interculturalism; Accommodation; Kirpan.

1. Parole che scompaiono: “ascesa” e “caduta” del termine multiculturalismo

1285

Quando parliamo di multiculturalismo ed interculturalismo, sia nella prospettiva specifica qui adottata del diritto costituzionale comparato, sia secondo l'angolazione più ampia delle scienze sociali, possiamo riferirci ad un percorso in cui le definizioni svolgono un ruolo cruciale.¹

Si può osservare come alcune parole appaiano: il “multiculturalismo”, ad esempio, entra nel linguaggio giuridico in momenti diversi a seconda del contesto geografico considerato, spesso in relazione ai mutamenti sociali che determinano la necessità di affrontare le problematiche derivanti da una maggiore eterogeneità culturale.

Come noto, l'ordinamento giuridico canadese è il primo ad adottare una legge che incorpori espressamente questo termine: il *Multiculturalism Act* del 1988, che fa seguito ad un altro primato, di cui il Canada è detentore essendo anche la prima nazione ad aver adottato il multiculturalismo come *policy* ufficiale, nel 1971.² Inoltre, l'art. 27 della *Canadian Charter of Rights and Freedom*, come

¹ Nel presente contributo, i termini “interculturalismo” e “interculturalità” saranno utilizzati come sinonimi.

² Cfr. *Canadian Multiculturalism Act R.S.C., 1985, c. 24 (4th Supp.), An Act for the preservation and enhancement of multiculturalism in Canada* (1988, si può leggere all'indirizzo laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-18.7/). Sull'adozione di queste norme ed il loro impatto nell'ambito canadese, cfr. ad es. S. Guo, L. Wong, *Rethinking Multiculturalism in Canada: Tensions between Immigration, Ethnicity and Minority Rights*, in S. Guo, L. Wong (a cura di), *Revisiting Multiculturalism in Canada: Theories, Policies and Debates*, Rotterdam, 2015, p. 124.

noto, indica nel «patrimonio multiculturale dei canadesi» un criterio in base al quale la Carta stessa va interpretata³; anche se l'efficacia effettiva di tale menzione è stata talvolta discussa dalla dottrina.⁴

L'aggettivo “multiculturale”, inoltre, penetra anche nella denominazione di alcune istituzioni, come ad esempio il *Department of Multiculturalism and Citizenship*, in opera fino al 1993.⁵

È quindi comprensibile come il contesto giuridico canadese costituisca un punto di riferimento importante per la comprensione del concetto di multiculturalismo ed è stato infatti oggetto di grande attenzione, specie da parte della dottrina di Paesi in cui esso è apparso successivamente.

L'ordinamento canadese è indubbiamente di grande utilità per analizzare la valenza giuridica di un concetto che riveste contestualmente un ruolo politico, come emerge anche nella giurisprudenza della Corte suprema canadese, che ne fa menzione a più riprese. La stessa parola non si rinviene ad esempio nelle pronunce della Corte costituzionale italiana, diversamente dalla dottrina, non solo giuridica, che negli anni ne ha fatto ampio uso per descrivere la crescente eterogeneità sociale e le nuove problematiche che ne conseguono.

Sul multiculturalismo nell'ordinamento giuridico canadese ed *amplius* sul tema cfr. E. Ceccherini, voce *Multiculturalismo (diritto comparato)*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, Aggiornamento vol. IV, Utet, Torino, 2008, p. 486 ss. e P.L. Petrillo, *Diritti linguistici e multiculturalismo in Canada*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 4, ottobre-dicembre, 2016, p. 983 ss.

1286

³ Cfr. l'art. 27 della Canadian Charter of Rights and Freedoms (1982): «This Charter shall be interpreted in a manner consistent with the preservation and enhancement of the multicultural heritage of Canadians». In tema, cfr. L. Marfoli, *La licenza di guida “religiosa” in Canada, tra duty of accommodation e Oakes test*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2011, 2, p. 400 ss.

⁴ Cfr. P.W. Hogg, *Canada Act 1982 Annotated*, Toronto, 1982 p. 7: «It is likely that the multicultural heritage of Canadians will rarely be relevant to the interpretation of the provisions of the Charter, so that s. 27 may prove to be more of a rhetorical flourish than an operative provision». La considerazione di Peter Hogg è ampiamente circolata, tuttavia alcuni autori negli stessi anni, successivi all'adozione della Carta, hanno evidenziato come la dottrina fosse divisa sul punto: in questo senso cfr. ad es. J. Woehrling, *La Constitution canadienne et la protection des minorités ethniques*, in *Les Cahiers de droit*, 27, 1, in particolare p. 177.

⁵ Le istituzioni la cui denominazione è improntata al multiculturalismo sono riportate nell'indagine condotta nel progetto di ricerca *Multiculturalism Policy Index* della Queen's University di Kingston, Ontario (si può leggere all'indirizzo www.queensu.ca/mcp/immigrant-minorities/evidence). Con specifico riferimento al Canada, cfr. inoltre il rapporto L. Brosseau, M. Dewing, *Canadian Multiculturalism Background Paper*, Ottawa, Canada 2018, in particolare a p. 3: «Achieving these policy objectives depended on government funding. Nearly \$200 million was set aside in the 10 years following the implementation of the policy for special initiatives in language and cultural maintenance. A Multicultural Directorate within the Department of the Secretary of State was approved in 1972 to assist in the implementation of multicultural policies and programs. The directorate sponsored activities aimed at assisting ethnic minorities in the areas of human rights, freedom from racial discrimination, citizenship, immigration and cultural diversity. A Ministry of Multiculturalism was created in 1973 to monitor the implementation of multicultural initiatives within government departments. In addition, formal linkages between the government and ethnic organizations were established to provide ongoing input into the decision-making process. An example was the Canadian Consultative Council on Multiculturalism, established in 1973 and later renamed the Canadian Ethnocultural Council».

Proviene infine dal contesto canadese di un volume di grandissima circolazione che lega, già nel titolo, il multiculturalismo ad un concetto giuridico chiave: la cittadinanza. Il riferimento è chiaramente alla *Cittadinanza multiculturale* di Will Kymlicka che dal 1995, anno della sua pubblicazione, diventerà lettura obbligatoria per chi si avvicini a queste tematiche.

Tuttavia, pur rappresentando un punto di riferimento importante, il Canada presenta alcune peculiarità che si riflettono sia nell'elaborazione giuridica del multiculturalismo, sia nella sua valenza descrittiva di un contesto sociale caratterizzato da aspetti, che in altre nazioni non ricorrono. Ad esempio, la presenza di popolazioni indigene accomuna l'ambito canadese a Paesi quali l'Australia o ad alcune nazioni sudamericane, in cui le parole multiculturalismo ed interculturalismo fanno parte del contesto costituzionale; mentre si tratta di una realtà meno presente nel contesto europeo (ad esclusione dei Sami).⁶

Inoltre, la coesistenza dei gruppi linguistici anglofono e francofono connota sin dall'inizio l'idea stessa di multiculturalismo in Canada e – come si vedrà *infra* – sarà in parte rilevante anche nella “caduta” di tale concetto.

Una delle principali difficoltà nella comprensione della circolazione del concetto di multiculturalismo, quindi, risiede nel legame che esso presenta intrinsecamente con il contesto sociale in cui è considerato. Un legame dal quale la parola multiculturalismo non si emancipa, anche quando essa penetra nell'ambito giuridico, risultando sempre definita dalla società, che prima descrive e poi concorre a disciplinare.⁷

Al legame a doppio filo con la struttura sociale e con gli obiettivi che si vogliono raggiungere nella sua gestione, si aggiunge un altro elemento di attenzione: la natura polisemica del termine.

Nella letteratura giuridica comparata trova conferma l'utilizzo non univoco della parola multiculturalismo e dei termini che da essa derivano (ad es. l'aggettivo multiculturale), non tanto con riferimento al suo significato specifico, quanto alle diverse possibili prospettive che esso può esprimere. Un rapporto del 2009 promosso dal Parlamento canadese evidenzia tre accezioni in cui il termine multiculturalismo è generalmente utilizzato: in senso descrittivo («a sociological fact»), prescrittivo («as ideology») e politico («as a policy»)⁸.

Queste tre accezioni presentano tra loro aree d'intersezione, poiché il

⁶ In argomento, cfr. Roberto Toniatti, *El paradigma constitucional de la inclusión de la diversidad cultural: notas para una comparación entre los modelos de protección de las minorías nacionales en Europa y de los pueblos indígenas en Latinoamérica*, *JPs Working Papers*, n. 3, 2015 (si può leggere all'indirizzo www.jupls.eu/index.php/the-pluralist-papers?id=20).

⁷ Cfr. ad es. C. Taylor, *Interculturalism or multiculturalism?*, in *Philosophy & Social Criticism*, 38, 4-5, p. 413 ss.

⁸ Cfr. L. Brosseau, M. Dewing, cit. *supra* a nota 5, p. 1: «The concept of Canada as a “multicultural society” can be interpreted in different ways: descriptively (as a sociological fact), prescriptively (as ideology) or politically (as policy). As a sociological fact, multiculturalism refers to the presence of people from diverse racial and ethnic backgrounds. Ideologically, multiculturalism consists of a relatively coherent set of ideas and ideals pertaining to the celebration of Canada's cultural diversity. At the policy level, multiculturalism refers to the management of diversity through formal initiatives in the federal, provincial, territorial and municipal domains».

multiculturalismo inteso come caratteristica di una società sempre più eterogenea (senso descrittivo) richiede necessariamente l'individuazione di un approccio alla gestione delle differenze culturali (senso politico), secondo valori ed obiettivi che delimitino giuridicamente diritti e libertà di maggioranza e minoranze, nei diversi ambiti (senso prescrittivo). La dottrina italiana conferma l'utilizzo del termine multiculturalismo ad indicare diversi significati, in cui temi ricorrenti emergono quali, in particolare, la pluralità sociale e le sfide che essa determina.⁹

La natura polisemica, inoltre, si manifesta anche nell'ampio uso da parte di studiosi di discipline diverse ed è difficile comprendere, se il multiculturalismo così come inteso nell'ambito della sociologia abbia lo stesso significato nel contesto giuridico, o politico. Significati diversi, poi, possono essere attribuiti financo da studiosi della medesima disciplina, plasmando questa definizione secondo una prospettiva individuale e le problematiche di volta in volta affrontate.

Da un lato, quindi, la pluralità di significati attribuibili al termine "multiculturalismo" ha contribuito alla sua ampia diffusione, d'altro lato ne è derivato un panorama definitorio eterogeneo in cui talvolta aspettative, risultati e criticità finiscono per confondersi.

Una parola di successo, quindi, in parte vittima della propria notorietà.

Proprio l'ultimo dei tre significati del multiculturalismo evidenziati nel rapporto canadese del 2009, l'accezione prescrittiva, ha dato seguito alle maggiori critiche, poiché le è stata attribuita – a torto o a ragione – una natura disgregativa, di cui molti contesti sociali avrebbero sperimentato le conseguenze negative.

Ad una lettura attenta, i primi documenti relativi al riconoscimento del multiculturalismo come *policy* in Canada, nel 1970, facevano riferimento a concetti di integrazione e reciproca comprensione da parte dei diversi gruppi. La necessità di abbandonare il multiculturalismo, invece, così come ad esempio evidenziata anni dopo nelle prese di posizione di alcuni leader politici europei, ha assunto a punto di riferimento un percorso molto diverso, in cui tale concetto avrebbe dato corpo a dinamiche sociali di disgregazione, difficilmente gestibili.

Tra il 2010 ed il 2011, infatti, Angela Merkel rilascia un'intervista in cui asserisce che il multiculturalismo ha totalmente fallito¹⁰ e David Cameron ad una conferenza afferma che, sotto la «dottrina del multiculturalismo» le diverse culture sono state incoraggiare a vivere separatamente.¹¹ Pochi giorni dopo, i giornali

⁹ Cfr. ad es. T. Groppi, *Multiculturalismo 4.0*, in *Rivista AIC, Osservatorio costituzionale*, 1, 18 febbraio 2018 (in www.astrid-online.it/static/upload/grop/grop/groppi-definitivo-1-.pdf). Cfr. inoltre V. Angiolini, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, in *Rivista AIC*, 4, 2015 che definisce il multiculturalismo anzitutto come «un fatto storico ed un problema», *ivi* p. 1

¹⁰ Cfr. *Angela Merkel: German multiculturalism has "utterly failed"*, articolo di M. Weaver in theguardian.com, domenica 17 ottobre 2010.

¹¹ Cfr. il discorso di David Cameron alla conferenza di Monaco sulla sicurezza del 5 febbraio 2011: «Under the doctrine of state multiculturalism, we have encouraged different cultures to live separate lives, apart from each other and apart from the mainstream. We've failed to provide a vision of society to which they feel they want to belong. We've even tolerated these segregated communities behaving in ways that run completely counter to our values» (in webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130109092234/number10.gov.uk/news/pms-speech-at-munich-security-conference/).

francesi riportano le dichiarazioni del Presidente Sarkozy, in merito all'«*échec*» del *multiculturalisme*, che avrebbe condotto a concentrarsi sulla cultura di chi giunge nel Paese, a scapito dell'identità culturale del Paese stesso che accoglie.¹²

Il riferimento al fallimento del multiculturalismo da parte dei tre leader politici non è frutto di un'interpretazione, la lettura di un messaggio tra le righe, ma una dichiarazione esplicita della volontà di abbandonare un concetto dalle conseguenze indesiderate e pericolose. Pur nella diversità di contesti e riferimenti, queste tre dichiarazioni sono quindi attraversate da un pensiero comune: il fallimento di quanto si assume il multiculturalismo avrebbe prodotto.

L'identificazione (corretta o meno) tra il multiculturalismo ed uno specifico approccio politico può renderne comprensibile la constatazione del suo fallimento, quando ad esso facciano seguito conseguenze non desiderate, e quindi la volontà di abbandono.

Tuttavia va rilevato come, anche in ambito accademico, il multiculturalismo sia stato oggetto di un progressivo percorso di critica che emerge chiaramente, anche se si osservino i titoli dei contributi dottrinali nei quali tale termine si affianca a sostantivi che evocano l'opportunità di un ripensamento¹³, quando non del superamento di un concetto per il quale, nuovamente, affiora la medesima idea di fallimento.¹⁴

Nel 2008, il Consiglio d'Europa adotta un *White Paper On Intercultural Dialogue*, in cui la parabola discendente del multiculturalismo è chiaramente spiegata in questi termini:

«Whilst driven by benign intentions, multiculturalism is now seen by many as having fostered communal segregation and mutual incomprehension, as well as having contributed to the undermining of the rights of individuals – and, in particular, women – within minority communities, perceived as if these were single collective actors».

Ancora una volta, il termine multiculturalismo è legato alle conseguenze disaggregative della società: una parola, quindi, dalla quale appare opportuno prendere le distanze¹⁵.

¹² Cfr. Sarkozy: *le multiculturalisme*, «un échec», articolo pubblicato il 10 febbraio 2011 in *Le Figaro* www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/02/10/97001-20110210FILWWW00731-sarkozy-le-multiculturalisme-un-echec.php ed anche E. Fassin, *Nicolas Sarkozy en marche vers le "monoculturalisme"*, in *Le Monde* del 25 febbraio 2011.

¹³ Cfr. ad es. B. Parekh, *Rethinking multiculturalism: cultural diversity and political theory*, London, 2000.

¹⁴ Cfr. ad esempio M. BARRETT (a cura di), *Interculturalism and multiculturalism: concepts and controversies*, Strasburgo, 2013, che parla di «backlash against multiculturalism» (p. 21) e di «multiculturalism under attack» (p. 54) ed anche T. Cantele, *Interculturalism: The New Era of Cohesion and Diversity*, New York, 2012 in cui un capitolo è dedicato a *The "failure" of multiculturalism*, *ivi*, p. 75.

¹⁵ Cfr. *White Paper On Intercultural Dialogue adottato dal Consiglio d'Europa nel 2008* (CM(2008)30). Cfr. inoltre M. Ricca, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Edizioni Dedalo, Bari, 2008, p. 13: «Qui probabilmente si delinea il più profondo solco di differenziazione tra i due indirizzi. Se il multiculturalismo appare preoccupato di tutelare gli individui in funzione dell'integrità delle culture d'appartenenza, la visione interculturale al contrario sembra puntare a una tutela dei patrimoni culturali in funzione degli individui. (...) loro progetti, delle possibilità di realizzazione dei loro bisogni. Nei contesti multiculturali

Al “fallimento” del multiculturalismo sul piano politico, si affianca allora il “fallimento” del concetto teorico, che risente però della medesima natura polisemica già evidenziata, tanto che anche la nozione stessa di “*failure*” è stata indicata come un elemento di confusione nell’ambito di un dibattito che, con fatica, cerca di comprendere come tradurre la descrittività del concetto in prescrittività, o quantomeno la ricerca di norme di convivenza tra culture tra loro diverse e quindi l’individuazione delle *policies* relative.

Di conseguenza, anche il concetto di “*failure*” è stato oggetto di analisi, risentendo della pluralità di significati attribuiti al termine cui esso è riferito, che non ha reso agevole la comprensione di che cosa andasse ripensato.

Lo stesso autore della cittadinanza multiculturale, Will Kymlicka, propone una riflessione sull’ascesa e caduta del concetto in oggetto («rise and fall of multiculturalism») e sul «post-multiculturalism»¹⁶. In particolare, in un articolo volto ad analizzare le tre vite del multiculturalismo (*Three lives of multiculturalism*) l’autore canadese propone un’analisi in cui evidenzia l’intreccio di esigenze cui tale concetto intendeva dare voce e le dinamiche complesse, che le hanno caratterizzate nella loro realizzazione concreta. Se l’attenzione si è focalizzata sui *newcomers*, ricorda Kymlicka, non va dimenticato come il Canada riferisse le politiche di *accommodation* ed integrazione anche alle proprie minoranze storiche. La mancanza di risposte appropriate al primo di questi gruppi ha determinato la sensazione di un’inadeguatezza, che ha finito per travolgere un concetto di per se più ampio e significativo.¹⁷ Kymlicka nel 2010 evidenzia come anche il fallimento del multiculturalismo sia stato oggetto di fenomeni di narrazione talvolta condizionati da una prospettiva limitata e da interpretazioni parziali, quando non incorrette, volte ad applicare gli stessi parametri a gruppi diversi, senza saperne interpretare le differenti necessità.¹⁸

l’irrigidimento degli indici culturali è da ritenersi come l’anticamera della loro disfunzionalità sociale, cioè dell’incapacità di supportare i piani, i fini dei singoli. Il conflitto, la reiezione reciproca tra i codici culturali e la fagocitazione dei più deboli da parte di quelli dominanti sono la conseguenza inevitabile di illusori tentativi di assicurare all’interno di questi contesti la verginità delle culture».

¹⁶ Cfr. W. Kymlicka, *The rise and fall of multiculturalism?*, in S. Vertovec, S. Wessendorf (Eds.), *The Multiculturalism Backlash: European Discourses, Policies and Practices*, Routledge, New York, 2010, p. 32.

¹⁷ Cfr. W. Kymlicka, *The Three Lives of Multiculturalism*, in S. Guo, L. Wong (a cura di), *Revisiting Multiculturalism in Canada: Theories, Policies, and Debates*, Rotterdam, 2015, p. 24: «Multiculturalism is a right in Canada, but it is seen as a right that one possesses as a Canadian: it is about how we conceptualize the role of ethnic identities and ethnic organizations in our ongoing civic and political lives, and not just about techniques of newcomer integration. (...) When as multiculturalism expanded and adapted to deal with newcomer integration, it maintained its original focus on legitimizing and acknowledging ethnicity as a component of Canadian identity. Some critics worry that it was a mistake to maintain this original focus. They worry that while celebrating ethnic identities and ethnic heritages may have mattered for well-integrated Ukrainian-Canadians, it is a luxury and distraction for newcomers, who have more urgent and prosaic needs relating to housing, jobs, and social services. On this view, the very visible public support for multiculturalism as a celebration of ethnic heritage has masked our policy failures with respect to newcomer settlement and integration».

¹⁸ Cfr. Will Kymlicka, *The rise and fall of multiculturalism? New debates on inclusion and accommodation in diverse societies*, in *International Social Science Journal*, 61, 1, 199, 2010, p. 97 ss.

Inoltre, le affermazioni dei tre leader politici europei sopra citati, ad esempio, sembrano assumere a principale – se non esclusivo – punto di riferimento l'eterogeneità sociale derivante dall'immigrazione e la stessa prospettiva emerge in letteratura, in cui il fallimento del multiculturalismo è spesso legato alla mancata integrazione degli immigrati.¹⁹

È stato rilevato come questa specifica prospettiva focalizzata sull'immigrazione, che sovente ha connotato il concetto stesso di “caduta” del multiculturalismo, possa essere interpretata come un esempio di «*false consciousness*», volto all'allocazione di responsabilità quanto alle mancanze relative agli obiettivi delle politiche di integrazione.²⁰

Quindi, se il multiculturalismo è stato utilizzato per fare riferimento a diversi ambiti e significati, la constatazione del suo abbandono non può prescindere dalla definizione dei medesimi, che si assumono non adeguatamente descritti o disciplinati da tale concetto.

L'“ascesa” e “caduta” della parola multiculturalismo hanno in comune diversi aspetti; entrambi appaiono condizionati dal contesto in cui sono osservati: la narrazione di entrambi i fenomeni, ad esempio, è differente in Canada ed Europa.²¹

Entrambi, inoltre, – il principio nella sua operatività e la sua assunta inadeguatezza – appaiono talvolta connotati da una dissociazione tra la realtà e la sua percezione.

Ad esempio, una delle conseguenze negative attribuite al multiculturalismo è stata la sollecitazione di dinamiche disaggregative della società: la frammentazione in gruppi di difficile gestione quanto alla reciproca comprensione convivenza, ciascuno chiuso in una dimensione rivendicativa poco incline all'integrazione, che presuppone un contesto valoriale comune agli altri consociati. Tuttavia, è stato evidenziato come la frammentazione sociale attribuita alle *policies* fondate sul multiculturalismo in Canada debba essere riferita ad un contesto complesso, inizialmente caratterizzato da una iniziale fase “difensiva”, condizionata dal confronto tra le minoranze tradizionalmente tutelate nel panorama sociale giuridico ed i gruppi portatori di nuove identità.

L'intreccio tra politiche, tutela giuridica delle minoranze esistenti e mutamenti sociali rende complessa l'individuazione dei parametri in relazione ai quali il multiculturalismo non sarebbe stato efficace, poiché le spinte verso la disgregazione – quando esistenti – possono essere il risultato di più elementi tra

¹⁹ Il legame tra il fallimento attribuito al multiculturalismo e le problematiche concernenti gli immigrati emerge anche nell'ambito scandinavo, cfr. ad es. Yngve Lithman, *Norwegian Multicultural Debates in a Scandinavian Comparative Perspective*, in P. Kivisto, Ö. Wahlbeck (a cura di), *Debating Multiculturalism in the Nordic Welfare States*, New York, 2013, in particolare p. 259 ss. Sul rapporto tra il multiculturalismo ed il concetto di integrazione cfr. G. Cerrina Feroni, V. Federico (a cura di), *Società multiculturali e percorsi di integrazione: Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto*, Firenze, 2017.

²⁰ Cfr. C. Taylor, op. cit. *supra* a nota 7, p. 414 : «Consequently, the European attack on 'multiculturalism' often seems to us a classic case of false consciousness, blaming certain phenomena of ghettoization and alienation of immigrants on a foreign ideology, instead of recognizing the home-grown failures to promote integration and combat discrimination».

²¹ *Ivi*.

loro concomitanti, quali il contesto sociale, politico, giuridico e storico. Proprio da quest'intreccio tra politica, diritto e società nasce la difficoltà di distinguere il fenomeno e la narrazione che lo descrive.

In questo senso, appaiono rilevanti le considerazioni svolte nel noto rapporto di Charles Taylor e Gerard Bouchard nel 2008, il cui sottotitolo è significativo: *A time for reconciliation*. Il rapporto fa seguito ad una serie di eventi accomunati sotto la denominazione “*accommodation crisis*” ed alle reazioni politiche che ad essi hanno fatto seguito, quali ad esempio il disegno di legge volto all’approvazione della *Quebec charter of values*.²² Uno degli obiettivi del rapporto è il chiarimento dei fatti che avevano dato luogo alle vicende più controverse, relative al rapporto tra identità culturali e tra queste ed i diritti fondamentali delle persone coinvolte.

I casi oggetto del rapporto vanno dal 1985 sino al 2008 (con un’intensificazione a partire dal 2002) e riguardano vicende ampiamente riportate e dibattute dai media, relative a controversie generalmente riguardanti tematiche di carattere religioso: dai simboli indossati dalle persone, ai tempi dei riti, agli spazi in cui esercitare ed applicare precetti del proprio credo.²³

Alcuni di questi casi, a giudizio degli autori, sono stati oggetto di una percezione sfociata in uno «psychodrama», in un concorso di fattori eterogenei – in particolare la percezione da parte della maggioranza del mutamento dei propri tratti identitari – che portano a porre in dubbio la definizione stessa di “crisi”.²⁴

Anche la percezione della “caduta” del multiculturalismo si confronta quindi con il rapporto tra fatti e loro ricostruzione che, quando siano in gioco i valori di chi percepisce di essere maggioranza e chi è percepito come minoranza, risulta estremamente complesso.

²² Cfr. *Bill n. 60, Charter affirming the values of State secularism and religious neutrality and of equality between women and men, and providing a framework for accommodation requests* (si può leggere all’indirizzo www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-60-40-1.html).

²³ Cfr. Gérard Bouchard Charles Taylor, *Building The Future. A Time for Reconciliation*, Québec, 2008,

²⁴ *Ivi* p. 75: «(...) we must ask ourselves what form debate on accommodation would have taken and how the public (Frenchspeakers, in particular) would have reacted had they been exposed to the documented version of events instead of the stereotyped version. The most plausible hypothesis is that the accommodation crisis would not have happened. We would, of course, have observed difficulties and serious problems with respect to these harmonization practices, in particular a number of complex legal problems along with ethical questions, jolts in the long, difficult process of learning diversity during the transition to pluralism. But a crisis? The main reason that we are adopting this hypothesis is that the junction would surely not have been so easily achieved between the outbursts in discourse on accommodation and what happened simultaneously at the societal level, e.g. anxiety over identity, questioning on integration, the search for reference points, the decline of Catholicism, the destabilization stemming from globalization, uncertainty about the French language, and so on. Of course, the question of the erub, the kirpan, the Muslim headscarf and the sukkah would still have arisen but who would have thought that these affairs and several other affairs alone would turn into a psychodrama? It is the combination of problems inherent in both threads, favoured by media excesses, that tipped the balance».

2. Parole che appaiono: l'interculturalismo in ambito giuridico e costituzionale

Il dibattito che circonda il multiculturalismo ne coinvolge ed influenza anche la recezione a livello giuridico, che risente del mutamento di prospettiva, specie nell'ambito dei diritti e libertà nell'ambito delle interazioni tra ordinamenti giuridici ed identità culturali.

Nonostante le diverse possibili accezioni, il termine multiculturalismo e gli aggettivi da esso derivati penetrano anche nel linguaggio giuridico, non solo degli studiosi che guardano al fenomeno di una società sempre più eterogenea ed ai suoi riflessi giuridici, ma anche nei testi legislativi e costituzionali.

In alcune Costituzioni l'aggettivo multiculturale connota allora concetti fondanti come la cittadinanza, i diritti, la Costituzione stessa, lo Stato, sino alle istituzioni pubbliche istituzioni che, in alcune articolazioni, si connotano con il medesimo attributo.²⁵

Appare interessante notare come, nella dottrina, il concetto di Costituzione multiculturale possa anche prescindere dalla menzione esplicita del termine, guardando alla natura delle norme, in particolare quando esse dedichino attenzione alle diverse componenti linguistiche, religiose e *lato sensu* culturali della società. In questo senso, ad esempio, la Costituzione indiana è stata definita una costituzione multiculturale *ante litteram*²⁶, così come in dottrina sono stati individuati alcuni elementi – quali ad esempio la caratterizzazione in senso “pluralista” dello Stato o la menzione delle diverse culture su un piano di parità – la cui presenza renderebbe “multiculturale” una Costituzione.²⁷ Entrambe le dimensioni – sostanziale e formale – sono poi confluite in alcune Costituzioni sudamericane, in cui però spesso il multiculturalismo si lega principalmente ai diritti delle popolazioni indigene: un ambito in cui indubbiamente la rilevanza giuridica del pluralismo culturale è citato a proposito, pur connotandolo in modo diverso, rispetto ai contesti in cui queste identità non siano presenti.

Anche in un ambito determinato e specifico come quello costituzionale, quindi, riemerge la pluralità di significati poiché, al di là dell'attenzione per la pluralità di identità e culture all'interno del contesto sociale disciplinato, la valenza descrittiva si affianca a quella prescrittiva secondo diverse possibili declinazioni.

Proprio l'osservazione della penetrazione dell'aggettivo multiculturale nell'ambito giuridico e segnatamente costituzionale, tuttavia, consente di

²⁵ Sul rapporto tra multiculturalismo e Costituzione cfr. ad es. Gaetano Azzariti, *Multiculturalismo e Costituzione*, in *Questione Giustizia*, 1, 2017, p. 120 ss. ed anche C.M. Ruiz, *Multiculturalismo e Costituzione*, in S. Baldin, M. Zago, *Europe of Migrations: Policies, Legal Issues and Experiences*, Trieste, 2017, p. 109 ss.; in relazione al concetto di Stato, cfr. V. Baldini, *Lo Stato multiculturale e il 'mito' della Costituzione per valori*, in AA.VV., *Scritti in onore di Angelo Mattioni*, Milano, 2011, p. 161 ss.

²⁶ Cfr. D. Amirante, *Democrazie imperfette o "altre democrazie"? Costituzioni e qualità della democrazia nel sub-continente indiano*, in D. Amirante (a cura di), *Altre democrazie*, Milano, 2015, p. 17.

²⁷ Cfr. ad es. con riferimento alla Costituzione colombiana D. Bonilla Maldonado, *International Law, Cultural Diversity, and the Environment: the Case of the General Forestry Law in Colombia*, in S. Alam, S. Atapattu, C. G. Gonzalez, J. Razzaque (a cura di), *International Environmental Law and the Global South*, Cambridge, 2015, p. 516 in particolare a nota 54.

individuare un mutamento lessicale, in cui fa comparsa la parola “interculturale”. Tale cambiamento può essere osservato sia in ambito dottrinale, sia nei documenti di istituzioni, sia nei testi costituzionali e legislativi e, in alcuni casi, appare una reazione alla “caduta” del multiculturalismo.

Nonostante le reazioni negative alle modalità di risposta fornite dagli ordinamenti in nome del multiculturalismo, permane infatti la necessità di individuare strumenti ed obiettivi del rapporto tra ordinamenti giuridici, valori costituzionali ed identità culturali, sia in relazione alle richieste di riconoscimento che da queste pervengono, sia in relazione ai limiti del riconoscimento stesso, secondo un orizzonte valoriale (almeno negli auspici) in grado di conciliare libertà individuali ed appartenenze.²⁸

In tal modo, si cerca una possibile risposta anche ad un altro elemento di critica del multiculturalismo che, nei suoi riflessi giuridici, avrebbe favorito i diritti dei gruppi, in antitesi con la tradizione liberale e la protezione di alcune libertà fondamentali degli individui.

Il termine “interculturale” appare allora in ambito giuridico ed in particolare nelle Costituzioni, che definiscono con tale aggettivo lo Stato²⁹, talvolta accanto ad aggettivi ulteriori quali «pluriculturale» e «multietnico»³⁰, o «plurinazionale».³¹ I Paesi andini, in particolare, offrono diversi esempi a questo proposito, caratterizzando come interculturali anche alcuni diritti fondamentali quali la salute³², l'istruzione³³, o anche la formazione della magistratura³⁴

²⁸ Cfr. M. Freeman, *Liberal Democracy and Minority Rights*, in A. Pollis, P. Schwab (a cura di), *Human Rights: New Perspectives, New Realities*, 2000, Colorado, London, p. 40: «The intercultural constitution can reconcile the two goods of freedom and belonging. It can recognize the critical freedom to question in thought and challenge in practice inherited cultural ways and the aspiration to belong to a culture». *Amplius*, in rapporto con la comparazione giuridica, cfr. L. Pegoraro, *Multiculturalismo e comparazione*, Postfazione a D. Amirante, V. Pepe (cur.), *Stato democratico e società multiculturali. Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali*, Torino, 2011; S. Bonfiglio, *Per una teoria interculturale dei diritti fondamentali e della Costituzione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2016, p. 119 ss.

²⁹ Sul concetto di Stato interculturale cfr. S. Bagni (a cura di), *Lo Stato interculturale: una nuova eutopia? The Intercultural State: a new eutopia? El Estado intercultural: una nueva eutopia?*, Bologna, 2017.

³⁰ Cfr. ad es. l'art. 1 della Costituzione dell'Ecuador del 1998: «El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada (...)» (si può leggere all'indirizzo www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo15.pdf).

³¹ Cfr. la versione del 2009 della Costituzione dell'Ecuador: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. (...)» (si può leggere all'indirizzo

www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf) ed anche l'art. 1 della Costituzione della Bolivia del 2009: «Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país» (si può leggere all'indirizzo bolivia.justia.com/nacionales/nueva-constitucion-politica-del-estado/). In tema, cfr. S. Baldin, *Giustizia indigena e giustizia costituzionale interculturale nell'ordinamento boliviano*, in C.A. d'Alessandro, C. Marchese, *Ius Dicere In A Globalized World A Comparative Overview*, I, Roma, 2018, in particolare p. 367 ss.

³² Cfr. ad esempio l'art. 18 della Costituzione della Bolivia: «Todas las personas tienen derecho a la salud. (...) El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo,

Anche il *White paper* del Consiglio d'Europa sopra richiamato³⁵, alla constatazione delle conseguenze indesiderate del multiculturalismo (nonostante esso fosse, come ricordato, “guidato dalle migliori intenzioni”), affianca l'individuazione della necessità di un dialogo interculturale, di cui fornisce una definizione:

«*Intercultural dialogue* is understood as an open and respectful exchange of views between individuals, groups with different ethnic, cultural, religious and linguistic backgrounds and heritage on the basis of mutual understanding and respect (...). It operates at all levels – within societies, between the societies of Europe and between Europe and the wider world»

ed un obiettivo:

«(i)ntercultural dialogue may serve several purposes, within the overriding objective to promote full respect for human rights, democracy and the rule of law. It is an essential feature of inclusive societies, which leave no one marginalised or defined as outsiders».³⁶

Il *White paper* individua poi una serie di strategie volte a favorire questo dialogo. In particolare, il documento attribuisce attenzione alla valenza definitoria dei termini, dissociando la parola *multiculturalism* intesa come *policy approach*, dal dato empirico della coesistenza di culture diverse nei contesti sociali, indicato come «cultural diversity and multiculturality».³⁷ Il documento dedica particolare attenzione alle competenze interculturali indirizzandosi a soggetti diversi quali *policy-makers*, educatori, media e varie componenti della società civile. Modalità e spazi dedicati all'acquisizione di tali competenze sono oggetto di particolare attenzione, secondo una visione onnicomprensiva che sottolinea l'importanza di individuare spazi pubblici di aggregazione, in cui poter svolgere attività culturali.

D'altro lato, l'ambito dell'istruzione è oggetto di particolare attenzione nel documento del Consiglio d'Europa, poiché a più riprese è evidenziata

intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. . (...)» (cit. a nota prec.).

³³ Cfr. ad esempio l'art. 79 della Costituzione della Bolivia: «La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales (...)» (cit. *supra* a nota 31).

³⁴ Cfr. ad esempio E. Córdor, M. Aranda, L. Wiener, *El pluralismo jurídico y la interculturalidad en las escuelas judiciales: una propuesta*, Lima, 2010; Poder Judicial del Perú (*et al.*), *Protocolo de Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural*, Perú, 2014.

³⁵ *White Paper On Intercultural Dialogue*, cit. *supra* a nota 15.

³⁶ Le definizioni fornite nel *White paper* sono state oggetto di interpretazione da parte della dottrina, cfr. ad esempio L. Bekemans, *Educational challenges and perspectives in multiculturalism vs interculturalism: citizenship education for intercultural realities*, in M. Barrett (a cura di), *Interculturalism and multiculturalism: similarities and differences*, Strasburgo, 2013, p. 182 : «Regardless the academic debate on this distinction [tra *interculturalismo* e *multiculturalismo* *ndA*], it is obvious that these two approaches are not the result of factual observations of reality, but rather modes of defining what could be the most desirable attitudes and policies to face the “fact of multiplicity”».

³⁷ *White Paper On Intercultural Dialogue*, cfr. *supra* a nota 15, p. 11: «*Multiculturalism* (like assimilationism) is understood as a specific policy approach (...), whereas the terms *cultural diversity* and *multiculturality* denote the empirical fact that different cultures exist and may interact within a given space and social organization».

l'importanza di studiare ed insegnare le competenze interculturali. La rilevanza cruciale dell'istruzione ed il suo intreccio con il concetto di interculturalismo emergono anche in altri documenti più specifici adottati dal Consiglio d'Europa medesimo, come ad esempio la Raccomandazione del 2001 in merito all'insegnamento della storia nell'Europa del ventunesimo secolo³⁸ o la Raccomandazione del 2011 sul dialogo interculturale e l'immagine dell'altro nell'insegnamento della storia.³⁹ In quest'ultimo documento, in particolare, si affronta il tema dell'insegnamento della storia come una delle precondizioni per creare un dialogo interculturale, attraverso percorsi formativi che promuovano il riconoscimento degli stereotipi e la trasmissione di elementi volti a favorire la comprensione e la comunicazione con ciò che è diverso da sé: una responsabilità collettiva nella formazione di insegnanti ed alunni.⁴⁰

L'introduzione della parola interculturalismo in ambito giuridico ed in particolare nel settore dell'istruzione, quindi, è sintomo di un passaggio culturale di non poco conto, in cui la gestione della diversità culturale non appare solo come un compito dei *policy makers* ma anche della società civile. Compito del legislatore e delle istituzioni, pertanto, appare mettere i cittadini nelle condizioni di comprendere l'importanza che possono rivestire per altre culture valori e comportamenti diversi rispetto a quelli presupposti dal contesto sociale maggioritario. Un elemento, questo, che non può esser più affidato alle singole propensioni o alla sensibilità di individui o formazioni sociali sensibili al dialogo tra identità, ma che appare sempre più come un elemento di natura civica.

In tale ottica, si può forse intravedere un legame tra questo documento europeo e un altro articolo di Will Kymlicka in cui si fa riferimento al legame esistente tra la società multiculturale e cittadini interculturali, per cui la prima necessita dei secondi.⁴¹

Si tratta di una prospettiva di particolare interesse, poiché non demolisce il concetto di multiculturalismo, ma evidenzia come esso necessiti di condizioni di

³⁸ Cfr. Consiglio d'Europa, *Recommendation Rec(2001)15 of the Committee of Ministers to member states on history teaching in twenty-first-century Europe* (tutti i documenti del Consiglio d'Europa possono essere reperiti all'indirizzo wcd.coe.int).

³⁹ Cfr. Consiglio d'Europa, *Recommendation CM/Rec(2011)6 of the Committee of Ministers to member states on intercultural dialogue and the image of the other in history teaching (Adopted by the Committee of Ministers on 6 July 2011 at the 1118th meeting of the Ministers' Deputies)*.

⁴⁰ Cfr. inoltre Consiglio d'Europa, *Recommendation CM/Rec(2009)4 of the Committee of Ministers to member states on the education of Roma and Travellers in Europe*, art. 19: «Educational authorities should ensure that all teachers, and particularly those working in ethnically mixed classes, receive specialised training on intercultural education, with a special regard to Roma and Travellers. Such training should be included in officially recognised programmes and should be made available in various forms, including distance and online learning, summer schools, etc»; ed anche *Recommendation CM/Rec(2008)12 of the Committee of Ministers to member states on the dimension of religions and non-religious convictions within intercultural education*, art. 3: «The dimension of religions and non-religious convictions within intercultural education should therefore reflect such diversity and complexity at a local, regional and international level».

⁴¹ Cfr. W. Kymlicka, *Multicultural States and Intercultural Citizens*, in *Theory and Research in Education* 1, 2, 2003, p. 147 ss.

sostenibilità, senza le quali possono sorgere le dinamiche disgregative sopra evidenziate.

In questo senso, l'interculturalità emerge allora come una competenza, che gli ordinamenti debbono promuovere in ogni ambito in cui sia possibile, facendosi carico della costruzione di un orizzonte di significato in cui parlare di multiculturalismo acquisti un senso.

L'interculturalismo, se visto come l'aspirazione ad una società in cui si favoriscono spazi e modalità di reciproca comprensione, appare un ideale difficilmente non condivisibile.

Tuttavia, rimane un aspetto cruciale da chiarire: se con esso si mirano a garantire le condizioni di sostenibilità per la gestione delle rivendicazioni delle diverse identità culturali, siamo di fronte ad una questione di natura solamente politica e culturale, o anche giuridica?

Per comprendere questo passaggio, è necessario analizzare una parola che, in molti ordinamenti, manca: *accommodation*.

3. Parole che mancano: l'*accommodation* come rappresentazione giuridica delle *policies* interculturali

Le riflessioni sul multiculturalismo si affiancano spesso ad un termine che è difficile tradurre in italiano, perlomeno nell'ambito giuridico: *accommodation*. La parola "accomodamento" è talvolta utilizzata per rendere il termine inglese, tuttavia esso coglie solo in parte la complessità di cui l'*accommodation* è espressione, poiché essa evoca un risultato (l'accordarsi in base ad un compromesso), che è rappresenta solo una parte di una tematica più complessa.⁴²

Quindi, la difficoltà di traduzione non deriva tanto dalla questione linguistica dell'identificazione di un termine corrispondente, ma dalla difficoltà di individuare un equivalente funzionale, che possa esprimere il medesimo significato.

Nel contesto nordamericano la parola *accommodation* appare nelle norme giuridiche e nelle considerazioni svolte dalle corti ed è parte di un processo dialogico, che può portare all'attribuzione di "diritti speciali" in virtù dell'identità religiosa e/o culturale di un individuo o di un gruppo.

Nella sostanza, anche gli ordinamenti europei conoscono il fenomeno dell'attribuzione di "diritti speciali"; la stessa obiezione di coscienza ne costituisce un esempio: un'esenzione accordata in virtù del sentire *lato sensu* culturale di un

⁴² Cfr. la definizione fornita dal vocabolario Treccani: «Accomodamento s. m. [der. di *accomodare*]. – 1. L'accomodare, l'accomodarsi; in partic., accordo fra due parti in lite, transazione extragiudiziale: *fare un a.; venire a un accomodamento*. 2. Nell'esegesi biblica, uso (detto anche *accomodazione*) di citare passi della Bibbia indipendentemente dal senso che hanno nel contesto, sia *per estensione*, applicandoli cioè, in base a una qualche somiglianza, a persone o cose di cui il testo non parla (per es., le lodi dei giusti dell'Antico Testamento applicate a santi del Nuovo), sia *per allusione*, quando parole bibliche servono a esprimere idee dell'autore. 3. In meccanica, *a. elastico*, fenomeno che accompagna i cicli d'isteresi elastica e consiste nel loro graduale annullamento. 4. In fisiologia e in ottica, adattamento dell'occhio o di uno strumento ottico alla visione distinta di un oggetto; con riferimento all'occhio si usa piuttosto il termine *accomodazione*» (in www.treccani.it).

individuo (la sua “coscienza”), indipendentemente dall'appartenenza ad un gruppo. Al di là di questo diritto “classico”, inoltre, gli ordinamenti concedono altri spazi al riconoscimento giuridico della diversità culturale: in questo senso si possono considerare esempi di *accommodation* la possibilità di attuare la macellazione rituale in deroga rispetto alle norme giuridiche relative, o il diritto di astenersi dal lavoro o dagli obblighi scolastici in occasione di determinate festività religiose non maggioritarie.

Anche in quest'ambito le parole svolgono un ruolo cruciale: appare importante la distinzione tra i “diritti speciali” intesi come eccezioni riconosciute in virtù del riconoscimento di determinate identità, e ciò che costituisce un diritto fondamentale applicato a nuove realtà culturali o religiose. In questo senso, ad esempio, il tanto contestato diritto a portare il velo islamico rientra nella libertà di indossare simboli religiosi, che non cambia a seconda della natura simbolo in sé, ma incontra sempre gli stessi limiti (possibilità di identificazione, buon costume, pubblica sicurezza, ecc.), senza ancorare il proprio significato e portata ad un determinato contenuto.

Il dibattito degli ultimi decenni ha affrontato queste tematiche con ampio riferimento al multiculturalismo e, nella sostanza, il concetto di *accommodation* appare ricompreso nella previsione di strumenti di flessibilità, per chi non si riconosca nelle matrici culturali inespresse di alcune norme giuridiche.

La nozione giuridica di *accommodation*, tuttavia, si inserisce nell'ambito di una modalità tipica del *legal reasoning* nordamericano, che non è necessariamente destinato a sfociare nell'individuazione di un “diritto a”, ma che prevede a monte una dimensione dialogica non si colloca nella sfera della propensione personale (buona volontà) ma che rappresenta un obbligo di natura giuridica.

Ancora una volta l'ordinamento canadese risulta un punto di riferimento importante. I casi giurisprudenziali più noti, relativi alla richiesta di riconoscimento giuridico di alcune identità culturali e religiose, hanno evidenziato in che cosa consista il concetto di *accommodation*.

Di fronte alle richieste di pratiche spesso nascenti nell'ambito della vita quotidiana dei ricorrenti, quale ad esempio al diritto di indossare capi espressione del proprio credo religioso (ad es. *Kirpan* e turbante nei *Sikh*) o di assentarsi in giorni della settimana diversi rispetto a quelli garantiti nell'ambito del proprio contratto di lavoro, le corti hanno risposto evidenziando l'obbligo di intraprendere un dialogo. I casi hanno spesso avuto esiti differenti: non sempre il lavoratore *Sikh* vede riconosciuto il diritto ad indossare il turbante sul posto di lavoro, così come non in tutte le occasioni agli alunni è garantito il diritto di trovare cibo conforme a determinati precetti religiosi o culturali nelle mense scolastiche. Inoltre l'obbligo di *accommodation*, specie nell'ambito lavorativo, esiste solo in assenza di *undue hardship*, cioè quando il datore di lavoro dimostri che l'accoglimento della richiesta del lavoratore imporrebbe un onere eccessivamente gravoso.

Tuttavia, le corti appaiono univoche nell'indicare il percorso che l'*accommodation* impone: a fronte di una richiesta caratterizzata dalla serietà (che si

sostanza ad esempio nella sincerità dell'eventuale credo religioso), prendere in considerazione la possibilità di individuare una soluzione non è un'opzione, ma un obbligo. La giurisprudenza interviene infatti a sanzionare la mancanza di disponibilità” a raggiungere l'*accommodation*, anche quando poi, in concreto, una soluzione non risulti possibile.

L'obbligo di intraprendere un dialogo, inoltre, non incombe solo alla controparte alla quale la richiesta di riconoscimento sia indirizzata (ad es. datore di lavoro, istituzione pubblica, o scuola); essa incombe anche al richiedente e, se gli venga prospettata una possibilità di *accommodation* compatibile con le sue richieste, è tenuto ad accettarla.

In questa prospettiva, il processo dialogico presupposto dall'*accommodation* sembra fornire una dimensione giuridica al concetto politico di reciproca comprensione che, se non nasce nell'ambito della spontanea attitudine personale, interviene l'ordinamento ad imporre.

È forse questa la dimensione meno presente negli ordinamenti in cui tale concetto non appare consueto, in cui la disponibilità al dialogo appare lontana dal mondo giuridico e più vicina a quello politico.

Emerge così una prospettiva più ampia che coglie il legame – o almeno tenta di rappresentarlo – tra società e diritto, tra pluralismo sociale e norme giuridiche: un intreccio ineludibile senza il quale il multiculturalismo rischia di generare una sensazione di inadeguatezza, poiché manca delle condizioni di sostenibilità.

L'interculturalismo, pur nelle diverse possibili interpretazioni, se osservato secondo una prospettiva che prescindia dalla peculiarità della struttura dei singoli contesti sociali, pare dar voce a questa esigenza. L'attenzione per il mondo dell'istruzione in cui la parola interculturalità appare con una frequenza maggiore rispetto ad altri ambiti, ad esempio, testimonia la necessità di fornire alla pluralità culturale un ambito di senso che lo renda sostenibile: solo i cittadini che si riconoscono possono dialogare tra loro ed prospettare l'esistenza di un terreno lessicale e concettuale comune non pare più solo compito della politica, ma anche del diritto.

4. Breve excursus: *Kirpan e accommodation* un banco di prova concreto

Un recente caso italiano ha rappresentato occasione di dibattito in merito ai concetti fin qui considerati, ravvivando l'attenzione sui classici temi del rapporto tra ordinamenti giuridici ed identità culturali.

Il caso è noto e può essere qui solo brevemente richiamato, rappresentando un tipico caso di richiesta di *accommodation*: nel 2013 una persona di fede Sikh è fermata dalla polizia per porto di armi, poiché indossa un pugnale cerimoniale denominato Kirpan⁴³.

⁴³ Sui precetti Sikh e le “cinque K” cfr. ad esempio A. Fuccillo, *Diritto, religioni, culture: Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2018, p. 221.

La norma giuridica in base alla quale l'uomo è incriminato, è l'art. 4 della legge n. 110 del 1975, relativo al porto di armi od oggetti atti ad offendere, che recita:

«(...) Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (...).»

L'imputato è condannato e ricorre in Cassazione, ma la Suprema Corte ribadisce quanto affermato nel 2016 in altre due sue precedenti pronunce, ritenendo integrata l'ipotesi di reato ed escludendo la rilevanza della motivazione religiosa.⁴⁴

La sentenza ha suscitato un'ampia risonanza, in particolare per una delle affermazioni in essa contenute, che qui riportiamo:

«(i)n una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell'art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. È quindi essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina. La decisione di stabilirsi in una società in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere».

Nell'ampio dibattito sorto in seguito alla pronuncia, in molti casi è stata evocata una sentenza della Corte suprema canadese, *Multani*, che rappresenta un costante punto di riferimento ogni qual volta emerga la questione del *Kirpan*; più in generale, il caso canadese è richiamato in prospettiva comparata come possibile esempio di *accommodation*.

⁴⁴ Cfr. A. Negri, *Sikh condannato per porto del Kirpan: una discutibile sentenza della cassazione su immigrazione e "valori del mondo occidentale"*, Nota a Cass., sez. I, sent. 31 marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017), n. 24048, Pres. Mazzei, Rel. Novik, Imp. Singh, in *Penale contemporaneo*, 7-8/2017 (disponibile in www.penalecontemporaneo.it/d/5420-sikh-condannato-per-porto-del-kirpan-una-discutibile-sentenza-della-cassazione-su-immigrazione-e-va#_ftnref3; al medesimo indirizzo è disponibile la sentenza della Cassazione in oggetto).

Anche i fatti del caso Multani sono noti: nel 2001 ad uno studente cade accidentalmente il proprio *Kirpan*, mentre si trova a scuola.⁴⁵ Ne segue un acceso dibattito tra la famiglia Multani, le autorità scolastiche ed i genitori dei compagni di scuola del ragazzo in merito all'ammissibilità di tale simbolo nel contesto scolastico, in ragione della sua potenziale pericolosità. Dopo alcune sentenze contrastanti, il caso giunge alla Corte suprema, che pone in bilanciamento la libertà religiosa con le esigenze di sicurezza all'interno della scuola, individuando la possibilità di una *reasonable accommodation*.

La Corte ritiene che il comportamento dello studente sia un'espressione sincera del proprio credo religioso e che, come *orthodox Sikh*, non sia possibile indossare un *Kirpan* di materiale diverso dal metallo. Pur considerando rilevanti le preoccupazioni in merito all'ammissibilità di armi negli edifici scolastici, in ragione della sicurezza degli studenti, la Corte ritiene che lo standard di sicurezza debba essere ragionevole e non assoluto, nel qual caso sarebbe richiesta l'installazione di *metal detector* all'ingresso, ed il divieto di portare qualsiasi oggetto potenzialmente pericoloso quali forbici, compassi, mazze da baseball ed i coltelli che sono invece presenti nella mensa.

In tale prospettiva, il *Kirpan* può essere indossato se sia reso inoffensivo essendo assicurato all'interno dei vestiti dello studente: una misura che rappresenta un esempio di *reasonable accommodation*.

L'attenzione nei confronti del caso *Multani* emerge ogni qual volta gli ordinamenti si trovino a decidere come affrontare il bilanciamento, tra la libertà religiosa delle persone che indossano il *Kirpan* e le esigenze di sicurezza.

Tuttavia, va rilevato come in altre pronunce le Corti canadesi abbiano confermato il divieto d'ingresso a persone che indossavano il *Kirpan* in altri luoghi: la regolamentazione giuridica e l'interpretazione che di essa fornisce la giurisprudenza appaiono più o meno restrittive, secondo il contesto considerato. Nell'accesso agli aerei, ad esempio, le considerazioni in merito sicurezza hanno generalmente prevalso sulla libertà religiosa dei singoli⁴⁶ e lo stesso è avvenuto in relazione all'ingresso nelle aule parlamentari.⁴⁷

Indipendentemente dal risultato concretamente raggiunto, i casi relativi al *Kirpan* nel contesto canadese confermano come il concetto di *accommodation* rimanga saldamente ancorato ad un percorso che le parti in causa debbono intraprendere. Il risultato può anche non essere raggiunto, ma il dialogo che si svolge, come detto, non è affidato alle propensioni dei singoli. Nell'*accommodation*, quindi, si traduce la rilevanza giuridica di un concetto in cui

⁴⁵ Cfr. *Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, [2006] 1 S.C.R. 256, 2006 SCC 6.

⁴⁶ Cfr. *Nijjar V. Canada 3000 Airlines Ltd.*, 1999 *Canlii* 4313 (C.H.R.T.). Va notato come le norme in materia di sicurezza aerea siano state successivamente emendate ed oggi prevedano la possibilità di ammettere sugli aerei coltelli con lama inferiore a 6 centimetri; cfr. le norme le norme riportate nel sito del Governo canadese: «Prohibited items on all flights: (...) Objects with sharp points or sharp edges that could be used to cause serious injury, including: (...) Knives with blades of more than 6 cm» (si può leggere all'indirizzo www.tc.gc.ca/eng/aviationsecurity/page-147.htm).

⁴⁷ Cfr. *Singh c. Québec (Procureur Général)*, 2015 *QCCS* 4798.

si intersecano valori personali, sociali e giuridici: l'ordinamento obbliga le parti a guardarsi ed a riconoscersi come reciproci interlocutori.

Quest'aspetto rappresenta il punto di maggior perplessità della sentenza della Corte di cassazione: non tanto il risultato raggiunto, poiché il bilanciamento della libertà religiosa con le esigenze di sicurezza può risolversi nel divieto di indossare il *Kirpan* in contesti pubblici, in relazione alle valutazioni operate dalle Corti in relazione al singolo caso.

Tuttavia, le parole della Cassazione sopra citate sembrano allontanare l'idea di un dialogo giuridicamente obbligato, faticando a riconoscere l'importanza delle norme culturali/religiose che possono determinare un comportamento come quello oggetto del caso e la cui coerenza, per gli individui che in essere si riconoscano, rappresenta un pezzo della propria identità.

L'invito a conformare i propri valori di riferimento a quelli della società ospitante, da un lato assume a fondamento una presunzione non comprovata: che l'indossare il Kirpan sia espressione di valori antitetici a quelli del contesto sociale italiano. D'altro lato, queste asserzioni sembrano esprimere la fatica di riconoscere un legittimo interlocutore in chi sia portatore di comportamenti differenti rispetto a quelli della maggioranza.

In questa prospettiva, risulta difficile trovare le parole poiché mancano i concetti che esse dovrebbero esprimere, traducendo in termini giuridici un'attitudine al dialogo del quale siamo ancora alla ricerca.

5. Breve notazione conclusiva

Una piccola notazione conclusiva: Gurbaj Multani, il protagonista della vicenda giudiziaria richiamata, nata nel 2001 e sfociata nel *leading case* canadese, è nel frattempo diventato adulto. Nel 2013 ha rilasciato un'intervista in cui ripercorreva gli avvenimenti che l'hanno visto protagonista e le difficoltà incontrate anche successivamente, concludendo che stava prendendo in considerazione l'idea di abbandonare il Quebec.⁴⁸ Non è dato sapere se le parole del giovane canadese siano frutto di un momento di sconforto o di una reale volontà maturata nel tempo.

Tuttavia è forse possibile una riflessione. Le parole – interculturalismo, multiculturalismo, *accommodation* – di per se sole, non sono sufficienti: possono descrivere la necessità di un cambiamento, ma non garantire che esso avvenga realmente, nel qual caso le parole nuove che danno espressione a quest'esigenza finiscono per arenarsi, rimanendo astratte manifestazioni di auspicio.

La parola interculturalismo concorre a determinare la sensazione della "caduta" del termine multiculturalismo e segnala la necessità di porre rimedio a ciò che con essa non ha funzionato, ma non può di per sé assicurare che si

⁴⁸ Cfr. C. Muschi, *Sikh student who won kirpan case now considers leaving Quebec*, in *The Globe And Mail*, 22 ottobre 2013 (updated 2018).

instauri un legame effettivo tra *policy* di gestione delle identità culturali e valenza giuridica.

Entrambi i termini recano con sé un intreccio di prospettive che spazia dall'eguaglianza socio-economica di individui e gruppi, ai diritti linguistici, sino alla libertà religiosa e talvolta risulta difficile comprendere quali siano gli ambiti coinvolti, in queste intersezioni tra società, politica e diritto.

Quest'intreccio complesso può essere visto come un ostacolo alla realizzazione di ciò di cui l'apparizione di queste parole vogliono essere espressione, poiché richiedono una visione d'insieme di problematiche composite e quindi un approccio interdisciplinare.

La complessità della società attuale è innegabile, tuttavia non può rappresentare un alibi per non dar voce alle esigenze che da essa sorgono.

Il multiculturalismo e l'interculturalismo sono parole complesse, che sono al contempo espressione di esigenze e necessità: gestire la convivenza delle identità culturali nel rapporto con le norme giuridiche, garantendo le condizioni che favoriscano una reciproca attitudine al riconoscimento. Le due parole di per sé non descrivono l'attribuzione di diritti determinati, quanto un più generale approccio alle problematiche relative alla pluralità di identità ed all'aspirazione che le stesse hanno di poter tradurre le proprie richieste in diritti.

Le norme giuridiche nascono per regolare i rapporti tra i consociati. La società attuale è composita ed è pertanto descritta con termini complessi, in cui politica diritto e società confluiscono, in un intreccio che non è possibile districare. Parole complicate, che implicano una riflessione sul loro utilizzo, ma che possono anche indicare terreni nuovi e comuni, per i quali gli ordinamenti giuridici potrebbero presentare spazi più ampi di quanto siamo propensi a pensare.